

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 3827/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante adeguamento dei regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 355/77, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 458/80 nel settore delle strutture agrarie, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo 5

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

85/571/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne il regime relativo alla leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 80/1102/CEE 12

85/572/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 14

85/573/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria 22

85/574/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali 25

85/575/CEE:	
★	Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1985, recante adeguamento tecnico delle decisioni 77/97/CEE, 79/542/CEE e 80/1096/CEE relative al settore veterinario, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo 28
85/576/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva 78/1035/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi 30
85/577/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali 31
85/578/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo 34
85/579/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo 35
85/580/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/203/CEE concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto 36
85/581/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al tenore di piombo nella benzina 37
85/582/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva 84/634/CEE concernente le disposizioni relative all'ora legale 38
85/583/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante modifica della direttiva dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato 39
85/584/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico ...:..... 42
85/585//CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana 43
85/586/CEE:	
★	Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo 44

Sommario (segue)

85/587/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna, la decisione 78/476/CEE relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi** 46

85/588/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi** 47

85/589/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi** 48

85/590/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica la direttiva 83/515/CEE relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca** 49

85/591/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana** 50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3827/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante adeguamento dei regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 355/77, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 458/80 nel settore delle strutture agrarie, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2, l'articolo 263, paragrafo 2, e l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi degli articoli 253 e 263 dell'atto di adesione, la regolamentazione comunitaria nel settore socio-strutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica, a decorrere dalla data dell'adesione, alle condizioni previste dalle disposizioni specifiche più favorevoli contenute nella regolamentazione comunitaria orizzontale e vigenti a tale data in favore delle zone più svantaggiate della Comunità; che occorre pertanto estendere al Portogallo l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che la dichiarazione comune riguardante l'applicazione in Spagna delle misure socio-strutturali adottate dalla Comunità nel settore vitivinicolo e recante disposizioni che consentono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini spagnoli stabilisce che il regolamento (CEE) 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1598/83 ⁽²⁾, deve essere applicato in Spagna alle stesse condizioni previste per gli stati membri attuali e che, pertanto, il costo estimativo di cui all'articolo 9 di detto regolamento deve essere adeguato; che inoltre, per rendere tale regolamento applicabile in Spagna, occorre adeguare le superfici indicate all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che l'attuazione della normativa comunitaria nel settore socio-strutturale richiede una serie di disposizioni transitorie, per rendere tale normativa applicabile a decorrere dalla data dell'adesione, nonché per fissare il termine entro cui il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese devono conformarsi alla normativa stessa;

considerando che l'attuazione della normativa in questione in Spagna e in Portogallo impone di adeguare i costi estimativi in essa indicati;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 253, 258, 263 e 396 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽³⁾, è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, nelle zone svantaggiate stabilite conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e la Repubblica portoghese, per tutto il suo territorio, sono autorizzate ad accettare piani di miglioramento che, durante i primi tre anni della presente azione comune e, limitatamente alla Repubblica portoghese, durante i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'applicazione, in detto paese, delle misure di cui al titolo I, siano stati presentati da aziende che non soddisfino la condizione di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di 1 ULU e gli investimenti previsti non superino 25 000 ECU.»;

2) all'articolo 4, paragrafo 2, l'ultimo comma è completato con la frase seguente:

«Per quanto concerne il Portogallo, il periodo sopra indicato decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'applicazione, in detto paese, delle misure di cui al titolo I.»;

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

- 3) il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per il Mezzogiorno, comprese le isole, le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, le regioni greche e le regioni portoghesi, la superficie agricola utilizzata minima per azienda è fissata a 2 ha.»;

- 4) all'articolo 23, paragrafo 3, l'importo di 1 988 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 2 242 milioni di ECU;

- 5) il testo dell'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«2. Il Fondo rimborsa agli stati membri il 25 % delle spese imputabili nell'ambito delle azioni previste dagli articoli da 3 a 7, da 13 a 17 e dall'articolo 20. Il tasso suddetto è portato al:

- 50 % per gli aiuti agli investimenti contemplati agli articoli 3 e 4 e relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole, nonché all'intero territorio portoghese,
- 50 % per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, di cui all'articolo 7,
- 50 % per l'indennità compensativa contemplata all'articolo 14 e relativa alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare,
- 50 % per gli aiuti contemplati all'articolo 17 e relativi alle regioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.»;

- 6) il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 32

1. Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, entro il termine di due anni dalla data dell'adesione.

Contemporaneamente, prevedono i mezzi per un controllo efficace degli elementi utili al calcolo delle sovvenzioni accordate ammissibili al Fondo.

2. Tuttavia, i divieti e le restrizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 4, si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, a decorrere dalla data di messa in applicazione del titolo I, ma entro e non oltre sei mesi dalla data dell'adesione.».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 ⁽²⁾, è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«In deroga all'articolo 10, lettera a), progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non siano ancora stati approvati dei programmi possono beneficiare del contributo del Fondo fino al 31 dicembre 1980, per la Grecia fino al 31 dicembre 1981, per la Spagna e il Portogallo fino al 31 dicembre 1986, per quanto riguarda i prodotti della pesca, e fino al 31 dicembre 1987, per quanto riguarda i prodotti agricoli.»;

- 2) l'articolo 13, paragrafo 2, è completato dal comma seguente:

«Per quanto attiene alla Spagna e al Portogallo, la Commissione decide durante il primo semestre 1986 in merito alle domande di contributo presentate da questi due stati membri anteriormente al 1° febbraio 1986.»;

- 3) il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale accordate in uno o più versamenti.

2. Per ogni progetto, rispetto all'investimento realizzato:

- a) la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno del 50 %; tuttavia essa è ridotta al:
- 35 % per i progetti realizzati nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme;
 - 25 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo, nonché nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Inoltre, qualora la situazione del mercato dei capitali di uno stato membro lo giustifichi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, autorizzare questo stato membro a ridurre la partecipazione del beneficiario dal 50 % al 45 %;

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.

- b) la partecipazione finanziaria dello stato membro nel cui territorio sarà eseguito il progetto deve essere almeno del 5 %;
- c) la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo uguale al:
- 50 % per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo, nonché nei dipartimenti francesi d'oltremare;
 - 35 % per i progetti realizzati nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme;
 - 25 % nelle altre regioni; tuttavia, la Commissione può, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, elevare questo tasso al 30 % al massimo nel caso di progetti di cui all'articolo 11, lettera c).

3. Per quanto riguarda il contributo del Fondo per l'acquisto di attrezzature di raccolta di cui all'articolo 6, lettera f), i tassi di cui al paragrafo 2 sono fissati come segue:

- a) la partecipazione del beneficiario deve essere almeno pari all'80 % e, per quanto riguarda la Grecia, l'Italia, l'Irlanda e il Portogallo, almeno pari al 70 % per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986.

Tuttavia, essa è ridotta al:

- 70 %, e per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986 al 60 %, per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale e in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo;
- 70 % per i progetti realizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme;

- b) la sovvenzione concessa dal Fondo è al massimo pari al:

- 20 %, e per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986 al 30 %, per i progetti realizzati nel Mezzogiorno, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale e in tutte le regioni della Grecia, salvo in quella della Grande Atene, e del Portogallo;
- 20 % per i progetti realizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare, nel Languedoc-Roussillon e nei dipartimenti Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Ardèche e Drôme;
- 10 % nelle altre regioni e, per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1986, al 20 % nelle altre regioni della Grecia, dell'Irlanda e dell'Italia.»;

- 4) all'articolo 16, paragrafo 3, ultimo comma, l'importo di 1 343 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 1 642 milioni di ECU.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernante le associazioni di produttori e le relative unioni ⁽¹⁾, è modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2086/81 ⁽²⁾, è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2 è completato con l'aggiunta del seguente trattino:
 - «— l'intero territorio portoghese»;
- 2) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia e il Portogallo, il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti di cui esista una produzione in tale paesi:»;
- 3) il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo trattino, primo sottotratino, è sostituito dal testo seguente:
 - «— costituite da più di tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per la Grecia e il Portogallo, alla data dell'adesione»;
- 4) all'articolo 19, la fine del secondo trattino è così completata:
 - «nonché, per il Portogallo, entro il 31 marzo 1987».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 458/80 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, la cifra di 240 600 ha è sostituita da quella di 274 600 ha, mentre la cifra di 45 800 ha è sostituita da quella di 53 000 ha;
- 2) all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto:
 - «Spagna 7 200 ha»;
- 3) all'articolo 9, paragrafo 2, l'importo di 188,9 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 215,4 milioni di ECU.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 310 del 30. 10. 1981, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 3828/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2, e l'articolo 263, paragrafo 2, nonché il protocollo n. 24, ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 24 dell'atto di adesione prevede l'attuazione, a partire dalla data di adesione e conformemente agli obiettivi della politica agricola comune, di un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo delle strutture agrarie adeguato alle condizioni particolari e rispondente ai bisogni specifici dell'agricoltura portoghese;

considerando che l'obiettivo di questa azione comune dev'essere il miglioramento sensibile delle condizioni di produzione e di commercializzazione nonché il miglioramento globale delle strutture nel settore agricolo; che il conseguimento di questo obiettivo richiede sforzi comunitari specifici oltre alle misure comunitarie esistenti nel settore socio-strutturale e questo per un periodo di dieci anni;

considerando che l'instaurazione di un sistema di divulgazione agricola efficace nonché il miglioramento del livello di formazione degli agricoltori sono indispensabili per migliorare le strutture dell'agricoltura portoghese; che l'attuazione delle misure necessarie richiede anch'essa un miglioramento delle infrastrutture in materia di formazione e di ricerca agricola;

considerando che misure specifiche intese a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, complementari a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, e concernente in particolare il miglioramento del patrimonio zootecnico, incluse alcune misure per la tutela sanitaria degli allevamenti, la produzione di sementi di qualità certificata e la ristrutturazione dell'olivicoltura possono favorire un migliore impiego delle risorse agricole disponibili;

considerando che il miglioramento delle strutture fondiarie rappresenta una condizione fondamentale per il miglioramento delle strutture agrarie; che pertanto sono

necessarie misure intese a favorire la ricomposizione delle aziende frazionate e l'ampliamento di quelle che attualmente non sono redditizie nonché misure in materia di miglioramento fondiario;

considerando che in questo contesto devono essere adottate alcune misure intese a correggere lo squilibrio della piramide d'età della popolazione agricola incoraggiando i conduttori anziani a cessare l'attività;

considerando che il miglioramento della situazione idraulica, incluse le operazioni collettive di irrigazione e la creazione di piccole reti di irrigazione nonché le operazioni di drenaggio, è una condizione importante per il miglioramento delle strutture agrarie;

considerando che è necessario migliorare le infrastrutture attualmente insufficienti, in particolare per quanto concerne la attrezzature pubbliche relative all'erogazione dell'elettricità, alla distribuzione dell'acqua potabile, alle strade poderali e alle vie di comunicazione;

considerando che è necessario compiere sforzi specifici per migliorare la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli;

considerando che, a causa dell'esistenza di terreni agricoli colpiti da erosione, la conservazione del suolo e delle acque rappresenta una necessità particolarmente importante e che l'imboschimento nonché il miglioramento delle foreste degradate, incluse alcune misure di tutela per il mantenimento delle foreste, sono mezzi appropriati per la protezione delle terre agricole;

considerando che le azioni previste devono essere realizzate nel quadro di uno o più programmi tenendo conto in particolar modo delle esigenze specifiche delle varie zone del Portogallo;

considerando che, previo parere del comitato permanente delle strutture agricole, spetta alla Commissione approvare questi programmi nonché stabilire la natura e l'entità dell'impegno comunitario per la realizzazione dei medesimi;

considerando che in base a quanto detto in precedenza le misure contemplate nel presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85 ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Definizione, adozione e attuazione del programma

Articolo 1

1. Per contribuire allo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse regioni del Portogallo, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 che la Repubblica portoghese dovrà realizzare per migliorare in modo significativo la situazione delle strutture del settore agricolo nonché le possibilità di produzione in agricoltura nelle diverse regioni pur garantendo la conservazione durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

2. Conformemente agli articoli da 2 a 21, la Comunità può concedere un contributo a favore di quest'azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso «Fondo», le misure connesse in particolare con:

- a) il potenziamento della divulgazione e della formazione nonché il miglioramento delle attrezzature necessarie per la formazione agricola, inclusa la ricerca;
- b) il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, inclusa dal tutela sanitaria;
- c) il miglioramento delle strutture fondiarie, incluse misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola;
- d) il miglioramento fisico che risulta:
 - da operazioni collettive d'irrigazione, incluso il rinnovamento delle reti collettive d'irrigazione,
 - dall'impianto di reti di drenaggio,
 - dallo sviluppo delle infrastrutture direttamente connesse con l'attività agricola,
- e) dal riassetto fondiario e da riorientamento della produzione,
- f) dal miglioramento della valorizzazione dei prodotti agricoli,
- g) dal miglioramento forestale.

Articolo 2

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono attuate mediante uno o più programmi specifici che possono riguardare una o più delle predette misure o una o più zone geografiche che saranno stabilite dal governo portoghese o da altre autorità all'uopo designate.

2. La Repubblica portoghese informa la Commissione in merito alla preparazione dei vari programmi specifici.

3. La Commissione mette a disposizione della Repubblica portoghese, se quest'ultima lo desidera e nella misura ritenuta utile, l'aiuto tecnico necessario. La natura e le modalità dell'aiuto sono definite di comune accordo dalla Repubblica portoghese e dalla Commissione.

Questo aiuto può riguardare anche un contributo del Fondo per gli studi indispensabili per l'attuazione della presente azione comune.

Articolo 3

Ai fini della concessione del contributo del Fondo previsto dal presente regolamento e in funzione della natura delle misure da adottare, i programmi specifici di cui all'articolo 2 comportano i seguenti elementi:

- delimitazione della zona geografica a cui si riferiscono;
- descrizione della situazione delle strutture della zona considerata e degli obiettivi socio-economici da conseguire;
- descrizione dell'azione o delle azioni da realizzare tenendo conto della situazione e delle risorse esistenti nella zona considerata, della loro possibile evoluzione nonché della coerenza con i programmi di sviluppo regionale definiti dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾;
- descrizione degli aiuti decisi e delle condizioni per la concessione dei medesimi;
- misure di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo adottate o da adottare per la realizzazione delle misure previste;
- stanziamenti annui previsti per la realizzazione delle misure;
- stima del numero di ettari interessati e/o stima del numero di aziende agricole che beneficeranno delle misure previste;
- descrizione dei lavori da effettuare e calendario previsto per la loro realizzazione;
- garanzia che le misure proposte sono compatibili con la protezione dell'ambiente;
- qualsiasi altra informazione ritenuta indispensabile dalla Commissione per l'approvazione dei programmi.

Articolo 4

1. La Commissione esamina i programmi specifici per stabilire:

- la loro conformità con il presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

- le azioni che beneficiano di un contributo finanziario del Fondo;
- i massimali per i costi o le spese unitarie da prendere in considerazione per il contributo del Fondo;
- i limiti fisici di determinate misure;
- l'entità e la forma del contributo finanziario del Fondo.

2. La Commissione approva i programmi nonché gli elementi di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85.

TITOLO II

Divulgazione, formazione e ricerca agricole

Articolo 5

Le misure intese a potenziare la divulgazione in campo agricolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), includono:

- a) la creazione e il funzionamento di centri di formazione dei consulenti agricoli;
- b) la formazione specializzata degli insegnanti;
- c) la formazione dei consulenti agricoli, inclusa la formazione complementare dei consulenti agricoli già in servizio;
- d) il ricorso ai consulenti agricoli.

Articolo 6

1. Le spese effettivamente sostenute dalla Repubblica portoghese per la realizzazione delle misure di cui all'articolo 5 sono rimborsate fino a concorrenza del 75 %.

Il Fondo rimborsa inoltre le spese effettivamente sostenute dalla Repubblica portoghese per la realizzazione delle misure di divulgazione varate nel quadro del programma pre-adesione nella misura di cui queste ultime non sono contemplate nel citato programma e nei limiti prescritti dal presente articolo.

2. Per quanto concerne le spese relative alla remunerazione dei consulenti agricoli assunti di recente, retribuiti direttamente o indirettamente dai pubblici poteri, l'intervento comunitario riguarda un periodo di sei anni di attività come consulente agricolo.

Per poter applicare in modo decrescente l'importo del rimborso per ogni consulente agricolo, devono essere applicati i seguenti coefficienti: 1,25 per il primo anno, 1,15 per il secondo, 1,05 per il terzo, 0,95 per il quarto, 0,85 per il quinto e 0,75 per il sesto anno.

Articolo 7

1. Le misure intese a potenziare la formazione agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), compor-

tano un rafforzamento delle misure di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 797/85, fatta eccezione per la misura prevista al paragrafo 2, lettera c), del predetto articolo.

2. In base al presente regolamento la partecipazione finanziaria per le misure di cui al paragrafo 1 può essere aumentata fino al 50 %.

Articolo 8

1. Il miglioramento delle attrezzature per la formazione agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), include:

- la costruzione e la sistemazione di centri di formazione che organizzano corsi di formazione come quelli definiti all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 797/85;
- la costruzione e l'attrezzatura di un centro per la ricerca agricola e di centri sperimentali nonché la sistemazione dei centri già esistenti che si occupano:
 - di studiare in modo approfondito e costante i problemi che devono affrontare le popolazioni rurali portoghesi;
 - di effettuare studi pilota intesi a valutare le possibilità di perfezionare, adattare e acquisire esperienze e metodi di produzione;
 - di realizzare studi intesi a valutare l'efficacia economica delle misure previste nei programmi contemplati all'articolo 2;
- lo sviluppo e l'attrezzatura delle aziende pilota destinate a dimostrare agli agricoltori le possibilità reali di sistemi, metodi e tecniche di produzione.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % dei costi sostenuti per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino.

Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'articolo 25.

3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione della misura di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

TITOLO III

Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

Articolo 9

Le misure concernenti il miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), possono includere:

- a) misure specifiche intese a favorire l'allevamento dei bovini, degli ovini e dei caprini, inclusa la tutela sanitaria dell'allevamento;

- b) misure specifiche per la ristrutturazione dell'olivicoltura;
- c) misure specifiche concernenti la produzione e il controllo di sementi di qualità certificata,
- d) misure specifiche concernenti la regione autonoma di Madera.

Articolo 10

1. Le misure specifiche a favore dell'allevamento includono:

- per quanto concerne l'allevamento dei bovini:
 - l'intensificazione dei controlli della resa dei tori per la selezione iniziale dei tori che hanno caratteristiche tali da favorire il miglioramento della produzione;
 - l'intensificazione dei controlli sulla discendenza dei tori per una selezione definitiva dei tori del valore genetico soddisfacente destinati a migliorare la qualità della produzione bovina;
 - aiuti intesi ad incentivare il ricorso alla fecondazione artificiale;
- per quanto concerne l'allevamento dei bovini, degli ovini e dei caprini:
 - aiuti per l'acquisto di riproduttori di sesso maschile di qualità riconosciuta sempreché esistano le condizioni per utilizzarli in condizioni economiche accettabili e purché si tratti, per quanto concerne l'allevamento bovino, di riproduttori delle razze autoctone;
 - aiuti di avviamento concessi alle associazioni per la tutela sanitaria dell'allevamento, destinati a contribuire ai costi di gestione nei primi cinque anni dall'insediamento, incluse le prime attrezzature;
 - l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per il funzionamento di centri regionali d'informazione e di analisi.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per realizzare le misure di cui al paragrafo 1.

Per quanto concerne la misura di cui al paragrafo 1, ultimo trattino, e fatti salvi i limiti di cui sopra, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto all'articolo 25.

Articolo 11

1. Le misure specifiche per la ristrutturazione dell'olivicoltura comprendono:

- la ristrutturazione, incluso il rinnovamento, degli oliveti destinati alla produzione di olio, evitando che la produzione globale possa superare i quantitativi che possono essere prodotti sulle superfici piantate o negli oliveti effettivamente produttivi alla data del 1° gennaio 1984;

- la riconversione degli oliveti destinati alla produzione di olio verso altre colture arboree o perenni.

Le misure possono includere:

- un premio per ettaro, destinato a contribuire alla copertura dei costi dei lavori necessari;
- un'indennità speciale decrescente per una durata massima di cinque anni, versata ai conduttori agricoli per tener conto delle perdite di reddito conseguenti alla ristrutturazione o alla riconversione dell'olivicoltura.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

1. Le misure specifiche relative alla produzione e al controllo di sementi di qualità possono comportare aiuti agli investimenti per:

- la creazione e lo sviluppo di aziende riconosciute per la produzione e la moltiplicazione di sementi di qualità certificata nei settori dei cereali e delle piante foraggere;
- l'acquisto delle attrezzature necessarie per il controllo.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

1. Le misure specifiche relative alla regione autonoma di Madera riguardano la riconversione delle colture di banane verso colture di specie floreali esotiche e di frutta subtropicale. Esse includono un premio per ettaro destinato a contribuire alla copertura dei costi dei lavori necessari.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese effettuate per realizzare le misure di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

Miglioramento delle strutture fondiarie

Articolo 14

Le misure relative al miglioramento delle strutture possono includere:

- la ricomposizione,
- misure d'incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola.

Articolo 15

1. Il contributo finanziario del Fondo per la realizzazione delle opere di ricomposizione fondiaria riguarda i lavori relativi al livellamento, alla sistemazione delle scarpate e dei canali, i sentieri poderali e altre opere fondiarie che risultano necessarie in seguito alla ricomposizione.

2. Il contributo del Fondo viene concesso a condizione che la ricomposizione:

— implichi una riduzione del numero di parcelle delle aziende che, di norma, deve avere come effetto una ripartizione delle parcelle in proporzione minima di 3 : 1;

— contribuisca a un miglioramento durevole delle strutture delle aziende agricole;

— comporti, per i beneficiari, l'obbligo di non procedere a nuove frammentazioni dei fondi.

3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione di lavori di cui al paragrafo 1.

Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'articolo 25.

Articolo 16

1. Le misure d'incentivazione per la cessazione dell'attività agricola includono:

a) la concessione di un'indennità annua, per un periodo massimo di dieci anni, a favore dei conduttori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 797/85, di età compresa fra i 55 e 65 anni, che cessano l'attività agricola, a condizione che:

— la superficie agricola liberata sia destinata a una o più aziende agricole gestite da agricoltori a titolo principale;

— sulla superficie occupata dall'azienda abbandonata si insedi in qualità di conduttore che esercita l'attività agricola a titolo principale, un parente fino al terzo grado a condizione che;

— il volume di lavoro dell'azienda richieda almeno un'unità di lavoro umano (ULU),

— il successore non abbia ancora compiuto 40 anni;

— in superficie agricola liberata sia destinata ad un organismo fondiario per agevolare la cessione delle terre a una o più aziende;

b) la concessione di un premio per ha ai conduttori agricoli che non soddisfano le condizioni richieste in precedenza, purché cessino l'attività agricola nel quadro di un'operazione di ricomposizione e che la superficie agricola sia destinata conformemente a quanto disposto alla lettera a), primo o terzo trattino.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione della misura di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

Miglioramenti fisici

Articolo 17

1. Il contributo finanziario del Fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, è limitato alle operazioni collettive di irrigazione.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 concerne il finanziamento dei progetti per l'impianto o il rinnovamento di reti collettive d'irrigazione provenienti da bacini e da canali principali, inclusi i relativi lavori di drenaggio nonché la realizzazione di perforazioni e la costruzione di bacini di raccolta.

3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di cui al paragrafo 2.

Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto all'articolo 25.

Articolo 18

1. Il contributo finanziario del Fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino, riguarda il finanziamento dei progetti relativi a operazioni di drenaggio principale e di drenaggio parcellare.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione delle operazioni di drenaggio principale e fino al 50 % per la realizzazione delle operazioni di drenaggio parcellare.

Articolo 19

1. Il contributo finanziario per lo sviluppo delle infrastrutture direttamente connesse con l'attività agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino, riguarda il finanziamento dei progetti relativi:

— all'elettrificazione e la distribuzione di acqua potabile nelle aziende agricole e nei villaggi o parte di villaggi i cui abitanti lavorano principalmente nell'agricoltura;

— alla costruzione e il miglioramento di strade poderali e di vie di comunicazione utilizzate per l'agricoltura e per la silvicoltura.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di cui al paragrafo 1.

Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'articolo 25.

TITOLO VI

Miglioramento fondiario

Articolo 20

1. Le misure di ristrutturazione fondiaria previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), possono includere quanto segue:

- la preparazione delle terre improduttive e marginali che comporta le seguenti operazioni:
 - spietatura e pulizia,
 - eliminazione della vegetazione arbustiva,
 - aratura,
- il miglioramento dei prati e dei prati-pascoli, nonché delle superfici destinate alla produzione foraggera, inclusa la relativa attrezzatura,
- aiuti per l'acquisto di sementi selezionate per le colture foraggere,
- costruzione di recinzioni,
- misure di protezione del suolo contro l'erosione, incluse banchine, canali e frangivento,
- la costruzione di ripari,
- la creazione di microsistemi d'irrigazione, incluse le opere minori di raccolta delle acque e i lavori di drenaggio connessi per una o più aziende con una superficie massima di 400 ha che non sono approvvigionate dalle reti collettive d'irrigazione,
- gli aiuti per l'acquisto dei macchinari necessari per il riorientamento della produzione verso la produzione di piante foraggere.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1.

TITOLO VII

Valorizzazione dei prodotti agricoli

Articolo 21

1. La partecipazione del beneficiario di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni

di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 ⁽²⁾, è ridotto al 20 % per quanto concerne i progetti relativi ai prodotti agricoli.

2. Ai sensi del presente regolamento, il contributo del Fondo previsto all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 355/77 è aumentato fino al 60 % per quanto concerne i progetti che riguardano i prodotti agricoli.

TITOLO VIII

Misure forestali

Articolo 22

1. Il contributo finanziario del Fondo per le misure forestali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), riguarda il finanziamento dei progetti relativi a:

- opere di imboschimento e di miglioramento delle foreste degradate nell'intento di migliorare, tramite la conservazione del suolo e delle risorse idriche, la situazione dell'agricoltura di una zona determinata;
- lavori connessi alle operazioni di cui sopra, quali lo sterro, la costruzione di sentieri forestali e la sistemazione dei torrenti;
- misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi forestali;
- studi e sperimentazioni specifiche indispensabili per preparare i progetti relativi ai lavori summenzionati.

2. Il contributo del proprietario ammonterà almeno al 10 % del costo dei lavori di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando l'inclusione del terreno considerato in un progetto è di pubblica utilità e il proprietario non può beneficiare in un vicino futuro di questa inclusione, il suo contributo può essere sostenuto dai pubblici poteri competenti.

3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'articolo 25.

TITOLO IX

Disposizioni finanziarie generali

Articolo 23

1. La durata dell'azione comune è limitata a dieci anni a partire dalla data dell'adesione.

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.

2. Il costo previsto per l'azione comune a carico del Fondo ammonta a 700 milioni di ECU.

3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

Articolo 24

1. Le modalità di rimborso da parte del Fondo delle spese sostenute dalla Repubblica portoghese vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica portoghese nel corso di un anno civile e vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

3. Il contributo del Fondo viene deciso conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 25

Qualora il contributo del Fondo venga versato sotto forma di contributo diretto per la realizzazione di pro-

getti, s'intende per progetto qualsiasi progetto d'investimento materiale, pubblico o semipubblico.

L'articolo 13, paragrafi 3 e 5, l'articolo 14, l'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5, nonché gli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 355/77 sono applicabili *mutatis mutandis*.

Articolo 26

1. Il Fondo può concedere anticipi in funzione delle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica portoghese e in base allo stato di avanzamento del programma.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne il regime relativo alla leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 80/1102/CEE

(85/571/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 80/1102/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce le garanzie sanitarie comuni relative alla leucosi bovina enzootica applicabili agli animali della specie bovina destinati a scambi intracomunitari;

considerando che l'articolo 1 della direttiva 80/1102/CEE include nella direttiva 64/432/CEE misure di protezione contro la leucosi bovina enzootica applicabili per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1985;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 80/1102/CEE stabilisce che devono essere presentate proposte riguardanti il regime definitivo in materia di leucosi bovina enzootica;

considerando che detto regime ha dato risultati soddisfacenti durante il periodo transitorio precitato; che è apparso tuttavia necessario continuare le ricerche per l'eventuale inclusione di nuove prove di individuazione nella legislazione comunitaria; che è pertanto auspicabile prorogare per un nuovo periodo di due anni il regime applicato durante il periodo transitorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della direttiva 80/1102/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

L'articolo 1 è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione da presentare anteriormente al 30 giugno 1987, si pronuncia:

- sul proseguimento dell'azione della Comunità per l'eradicazione della leucosi bovina,
- sulla ripresa di nuove prove di individuazione e di controllo ordinario della leucosi bovina enzootica,

⁽¹⁾ GU n. C 297 del 20. 11. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 352 del 31. 12. 1985.

⁽³⁾ Parere reso il 18 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 30.

— sulle ulteriori norme che devono disciplinare gli scambi, ed in particolare sui criteri che permettano di dichiarare indenni da leucosi bovina enzootica la totalità o parte dei territori di uno stato membro e che permettano di mantenere questo statuto.».

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(85/572/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'allegato, capitolo I, punto 2, primo trattino, della direttiva 82/711/CEE, occorre indicare i simulanti appropriati per effettuare le prove di migrazione nel caso di materiali ed oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo determinato di prodotti alimentari;

considerando che non bisogna escludere la possibilità di ricorrere, se necessario, a mezzi di verifica della migrazione diversi da quelli previsti nella presente direttiva;

considerando che nella scelta dei simulanti appropriati occorre tener conto in particolare sia della composizione chimica del prodotto alimentare che del suo stato fisico;

considerando che per alcuni prodotti alimentari contenenti sostanze grasse il risultato delle prove di migrazione con simulante è più elevato di quello ottenuto nelle prove di migrazione con il prodotto alimentare stesso e che, pertanto, è opportuno correggere il risultato mediante l'applicazione di un «coefficiente di riduzione» appropriato al caso specifico; che in taluni casi specifici,

in particolare quello dei materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari che presentino materie grasse in superficie, è essenziale l'esistenza di metodi appropriati di analisi per l'applicazione della presente direttiva;

considerando che l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico costituisce una misura d'applicazione di cui occorre affidare, in linea di massima, l'adozione alla Commissione, in modo da semplificare ed accelerare la procedura;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'applicazione delle norme relative al settore dei materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 82/711/CEE, i simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo definito di prodotti alimentari e la concentrazione di tali simulanti sono quelli indicati in allegato.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, gli elenchi delle sostanze o materie, di cui è consentito l'impiego, escluse tutte le altre, possono fissare, all'occorrenza, procedure per la verifica della migrazione di taluni costituenti dei materiali e degli oggetti in materia plastica, diverse da quelle che figurano in allegato.

Articolo 3

Gli adeguamenti da apportare all'allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 76/893/CEE ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 102 del 14. 4. 1984, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 299.

⁽⁴⁾ GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.

Articolo 4

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Gli stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi quando adottano le misure di applicazione della direttiva 82/711/CEE.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. FISCHBACH

ALLEGATO

ELENCO DEI SIMULANTI

- Nella tabella che figura qui appresso e che comporta un elenco esemplificativo di prodotti alimentari, i simulanti da impiegare nelle prove di migrazione in corrispondenza del prodotto alimentare o del gruppo di prodotti alimentari sono indicati con le abbreviazioni seguenti:
 - simulante A:
acqua distillata o acqua di qualità equivalente;
 - simulante B:
acido acetico al 3 % (p/v) in soluzione acquosa;
 - simulante C:
etanolo al 15 % (v/v) in soluzione acquosa;
 - simulante D:
olio di oliva rettificato ⁽¹⁾; se per motivi tecnici connessi con il metodo di analisi è necessario utilizzare altri simulanti, l'olio di oliva deve essere sostituito da una miscela di trigliceridi sintetici ⁽²⁾ o dall'olio di girasole ⁽³⁾.
- Per ogni prodotto alimentare o per ogni gruppo di prodotti alimentari si impiegano solo il simulante o i simulanti indicati con il segno X, utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali e oggetti in questione. L'assenza del segno X indica che per quella voce o sottovoce non è richiesta alcuna prova di migrazione.
- Quando accanto al segno X e separato da esso da una barra compare un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per il numero stesso. Tale numero, detto «coefficiente di riduzione», tiene convenzionalmente conto del maggior potere estraente del simulante degli alimenti grassi rispetto a certi tipi di prodotti alimentari.
- Quando accanto al segno X compare tra parentesi la lettera a, utilizzare solo uno dei due simulanti indicati:
 - se il pH del prodotto alimentare è superiore a 4,5, utilizzare il simulante A,
 - se il pH del prodotto alimentare è inferiore o uguale a 4,5, utilizzare il simulante B.
- Se il prodotto alimentare è indicato nell'elenco sia con una voce specifica, sia con una voce generale, impiegare solo i (il) simulanti(e) previsti(o) sotto la voce specifica.

⁽¹⁾ Caratteristiche dell'olio d'oliva rettificato

Numero di iodio (Wijs)	= 80-88
Indice di rifrazione a 25 °C	= 1,4665-1,4679
Acidità (espressa in % acido oleico)	= 0,5 % max
Numero di perossidi (espressi in milliequivalenti di ossigeno per kg di olio)	= 10 max

⁽²⁾ Composizione di una miscela di trigliceridi sintetici*Distribuzione dell'acido grasso*

Numero di atomi di C nel residuo di acido grasso	6	8	10	12	14	16	18	altri
Zona GLC (%)	~1	6-9	8-11	45-52	12-15	8-10	8-12	≤ 1

Purezza

Tenore di monogliceridi (determinato per via enzimatica)	≤ 0,2 %
Tenore di digliceridi (determinato per via enzimatica)	≤ 2,0 %
Sostanze non saponificabili	≤ 0,2 %
Numero di iodio (Wijs)	≤ 0,1 %
Acidità	≤ 0,1 %
Tenore d'acqua (K. Fischer)	≤ 0,1 %
Punto di fusione	28 ± 2 °C

Spettro di assorbimento tipico (spessore dello strato : d = 1 cm; riferimento: acqua, 35 °C)

Lunghezza d'onda (nm)	290	310	330	350	370	390	430	470	510
Trasmittanza (%)	~2	~15	~37	~64	~80	~88	~95	~97	~98

Minimo 10 % di trasmittanza della luce a 310 nm (cella di 1 cm, riferimento: acqua a 35 °C)

⁽³⁾ Caratteristiche dell'olio di girasole

Numero di iodio (Wijs)	= 120-145
Indice di rifrazione a 20 °C	= 1,474-1,476
Indice di saponificazione	= 188-193
Densità relativa a 20 °C	= 0,918-0,925
Materie non saponificabili	= 0,5 %-1,5 %

TABELLA

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
01.	Bevande				
01.01	Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 5 % vol: Acque, sidri, succhi di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, mosti, cremogenati di frutta, limonate, soda, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, cioccolato liquido, birre ed altri	X (a)	X (a)		
01.02	Bevande con gradazione alcolica eguale o superiore a 5 % vol: Bevande indicate alla voce 01.01 ma con gradazione alcolica eguale o superiore a 5 % vol: Vini, acquavite, liquori		X (*)	X (**)	
01.03	Altri: alcole etilico non denaturato		X (*)	X (**)	
02.	Cereali, derivati di cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria				
02.01	Amidi e fecole				
02.02	Cereali allo stato originario, in fiocchi, in pagliuzze (compresi pop corn, corn flakes e simili)				
02.03	Farine di cereali e semole				
02.04	Paste alimentari				
02.05	Prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca: A. aventi sostanze grasse in superficie B. altri				X/5
02.06	Prodotti della panetteria e della pasticceria fresca: A. aventi sostanze grasse in superficie B. altri	X			X/5
03.	Cioccolato, zucchero e loro derivati, dolciumi				
03.01	Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei				X/5
03.02	Dolciumi: A. sotto forma solida: I. aventi sostanze grasse in superficie II. altri				X/5

(*) Questa prova è effettuata solo se il pH è inferiore o uguale a 4,5.

(**) Questa prova può essere effettuata nel caso di liquidi o di bevande con gradazione alcolica superiore a 15 % vol con etanolo in soluzione acquosa di concentrazione analoga.

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
03.02 (segue)	B. sotto forma di pasta: I. aventi sostanze grasse in superficie II. umidi	X			X/3
03.03	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri: A. sotto forma solida B. Miele e simili C. Melassa e sciroppi di zucchero	X X			
04.	Frutta, ortaggi e loro derivati				
04.01	Frutta intera, fresca o refrigerata				
04.02	Frutta trasformata: A. Frutta secca o disidratata, intera o sotto forma di farina o di polvere B. Frutta in pezzi o sotto forma di purea o di pasta C. Frutta conservata (marmellate e prodotti simili — frutta intera o in pezzi, o sotto forma di farina o di polvere, conservate in un mezzo liquido): I. in mezzo acquoso II. in mezzo oleoso III. in mezzo alcolico ($\geq 5\%$ vol)	X (a) X (a) X (a) X (a)	X (a) X (a) X (*)	X	X
04.03	Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci comuni, pinoli e simili): A. sbucciata, secca B. sbucciata e tostata C. sotto forma di pasta o di crema	X			X/5 (**) X/3 (**)
04.04	Ortaggi interi, freschi o refrigerati				
04.05	Ortaggi trasformati A. Ortaggi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere B. Ortaggi in pezzi, sotto forma di purea C. Ortaggi conservati: I. in mezzo acquoso II. in mezzo oleoso III. in mezzo alcolico ($\geq 5\%$ vol)	X (a) X (a) X (a) X (a)	X (a) X (a) X (*)	X	X
05.	Grassi e oli				
05.01	Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso)				X
05.02	Margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio				X/2

(*) Questa prova è effettuata solo se il pH è inferiore o eguale a 4,5.

(**) Si può omettere la prova con il simulante D se si può dimostrare, con una prova appropriata, che non vi è «contatto grasso» con la materia plastica.

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
06.	Prodotti animali e uova				
06.01	Pesci:				
	A. freschi, refrigerati, salati, affumicati	X			X/3 (*)
	B. sotto forma di pasta	X			X/3 (*)
06.02	Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili, le lumache), non naturalmente protetti dalla loro conchiglia	X			
06.03	Carni d'ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina):				
	A. fresche, refrigerate, salate, affumicate	X			X/4
	B. sotto forma di pasta, di crema	X			X/4
06.04	Prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta ed altri)	X			X/4
06.05	Conserve e semiconserve di carne e di pesce:				
	A. in mezzo acquoso	X (a)	X (a)		
	B. in mezzo oleoso	X (a)	X (a)		X
06.06	Uova senza guscio:				
	A. in polvere o secche				
	B. altre	X			
06.07	Giallo d'uovo:				
	A. liquido	X			
	B. in polvere o congelato				
06.08	Bianco d'uovo secco				
07.	Prodotti lattieri				
07.01	Latte:				
	A. intero	X			
	B. parzialmente disidratato	X			
	C. parzialmente o totalmente scremato	X			
	D. totalmente disidratato				
07.02	Latte fermentato come lo yogurt, il latte battuto e le loro associazioni con frutta e derivati di frutta		X		
07.03	Crema e crema acida	X (a)	X (a)		
07.04	Formaggi:				
	A. interi e con crosta				
	B. fusi	X (a)	X (a)		
	C. tutti gli altri	X (a)	X (a)		X/3 (*)

(*) Si può omettere la prova con il simulante D se si può dimostrare, con una prova appropriata, che non vi è «contatto grasso» con la materia plastica.

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
07.05	Presame: A. liquido o pastoso B. in polvere o secco	X (a)	X (a)		
08.	Prodotti vari				
08.01	Aceto		X		
08.02	Alimenti fritti o arrostiti: A. patate fritte, frittelle e simili B. di origine animale				X/5 X/4
08.03	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi preparati (estratti, concentrati); preparazioni alimentari composte omogeneizzate, piatti pronti: A. in polvere o secchi: I. aventi sostanze grasse in superficie II. altri B. liquidi o pastosi: I. aventi sostanze grasse in superficie II. altri				X/5 X/3
08.04	Lieviti e sostanze fermentanti: A. in pasta B. secchi	X (a)	X (a)		
08.05	Sale alimentare				
08.06	Salse: A. non aventi sostanze grasse in superficie B. Maionese, salse derivate dalla maionese, creme per insalata ed altre salse di condimento emulsionate (emulsioni del tipo olio in acqua) C. Salse che contengono olio e acqua in due strati	X (a)	X (a)		X/3 X
08.07	Mostarde (ad eccezione di quelle in polvere comprese nella voce 08.17)	X (a)	X (a)		X/3 (*)
08.08	Tartine, sandwichs, toasts e simili che contengono ogni genere di alimenti: A. aventi sostanze grasse in superficie B. altri				X/5
08.09	Gelati	X			
08.10	Alimenti secchi: A. aventi sostanze grasse in superficie B. altri				X/5

(*) Si può omettere la prova con il simulante D se si può dimostrare, con una prova appropriata, che non vi è «contatto grasso» con la materia plastica.

Numero di riferimento	Denominazione degli alimenti	Simulanti da utilizzare			
		A	B	C	D
08.11	Alimenti congelati e surgelati				
08.12	Estratto concentrato idroalcolico con gradazione alcolica eguale o superiore a 5 % vol		X (**)	X	
08.13	Cacao: A. Cacao in polvere B. Cacao in pasta				X/5 (*) X/3 (*)
08.14	Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati di caffè in grani o in polvere				
08.15	Estratto di caffè liquido	X			
08.16	Piante aromatiche ed altre piante: camomilla, malva, menta, tè, tiglio ed altre				
08.17	Spezie ed aromi allo stato naturale: cannella, chiodi di garofano, mostarda in polvere, pepe, vaniglia, zafferano ed altre				

(*) Si può omettere la prova con il simulante D se si può dimostrare, con una prova appropriata, che non vi è «contatto grasso» con la materia plastica.

(**) Questa prova è effettuata solo se il pH è inferiore o eguale a 4,5.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

(85/573/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 20, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che in funzione del progresso tecnologico e della necessità di migliorare il rapporto fra qualità e prezzo dei prodotti, nonché della necessità di proteggerli contro il rischio di una concorrenza falsata da parte degli stessi prodotti fabbricati nei paesi terzi nonché da parte di altri prodotti concorrenti, è opportuno sopprimere l'esigenza di una quantità minima di caffè verde utilizzato, per l'estratto di caffè, nonché quella di un tenore massimo di elementi insolubili per lo stesso prodotto, e ridurre il tenore minimo di materia secca necessaria per l'estratto di caffè e l'estratto di cicoria;

considerando che, in funzione dello sviluppo industriale, occorre prevedere anche per l'estratto di cicoria l'esistenza di un prodotto concentrato;

considerando che occorre quindi modificare la direttiva 77/436/CEE ⁽⁵⁾, modificata dall'atto di adesione della Grecia,

Articolo 1

La direttiva 77/436/CEE è così modificata:

- 1) è soppresso il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino;
- 2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

I prodotti solidi o in pasta di cui all'articolo 1, se sono presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi, sono messi in commercio al dettaglio solo in imballaggi con i seguenti pesi nominali: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g (solo per le miscele di estratti di caffè e di cicoria, nonché per gli estratti di caffè destinati unicamente agli apparecchi di distribuzione automatica), 300 g (solo per gli estratti di caffè), 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg e i multipli del chilogrammo.»;

- 3) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato della presente direttiva e destinati ad essere forniti senza ulteriore lavorazione al consumatore finale, alle condizioni seguenti:

- 1) a) la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE è la denominazione riservata ai prodotti in questione in virtù dell'articolo 5 della presente direttiva;
- b) essa può essere completata con l'aggettivo "concentrato":
 - i) nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c), dell'allegato, purché il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia, in peso, superiore al 25 %;
 - ii) nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c), dell'allegato, purché il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45 %;

- 2) l'etichettatura, oltre a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, comporta anche le diciture obbligatorie seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 90 del 31. 3. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 93.

⁽⁴⁾ GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.

- a) per i prodotti di cui al punto 1 dell'allegato, il cui tenore di caffeina anidra non sia, in peso, superiore allo 0,3 % della materia secca derivante da caffè, la menzione "decaffeinato";
- b) per i prodotti di cui al punto 1, lettera c), e al punto 2, lettera c), dell'allegato:
- i) la menzione "torrefatto allo zucchero" se l'estratto è ottenuto da materie prime torrefatte allo zucchero;
 - ii) la menzione "zuccherato" o "conservato con lo zucchero" o "con aggiunta di zucchero", se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione.
- L'uso di tipi di zucchero diversi dal saccarosio deve essere indicato in vece della menzione "zucchero";
- c) per i prodotti di cui al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato, il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito;
- d) per i prodotti di cui al punto 2, lettere b) e c), dell'allegato, il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito;
- 3) le menzioni di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), figurano nello stesso campo visivo di quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE.
2. L'etichettatura dei prodotti definiti nell'allegato e non destinati ad essere forniti al consumatore finale, comporta soltanto le diciture obbligatorie seguenti:
- la denominazione di vendita conformemente al paragrafo 1, punto 1, lettera a);
 - il contenuto netto nominale, espresso in unità di massa o di volume, salvo per i prodotti presentati alla rinfusa;
 - una menzione che consenta di individuare la partita;
 - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore oppure di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità.
- Le menzioni di cui al primo comma figurano sull'imballaggio oppure su un'etichetta attaccata all'imballaggio oppure su un documento di accompagnamento.»
- 4) il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

1. Estratti di caffè disciplinati dalla presente direttiva

- a) "Estratto di caffè" o "estratto di caffè solubile" o "caffè solubile" o "caffè istantaneo",

L'estratto di caffè in polvere, granuli, scaglie, tavolette o altra forma solida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore, in peso, al 95 %.

Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione.

- b) "Estratto di caffè in pasta"

L'estratto di caffè, presentato in forma pastosa, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 %.

Il prodotto contiene soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione.

- c) "Estratto di caffè liquido"

L'estratto di caffè presentato in forma liquida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 55 % e superiore a 15 %.

Il prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o meno, in proporzione non eccedente il 12 % in peso.

2. Estratti di cicoria disciplinati dalla presente direttiva

a) "Estratto di cicoria" o "cicoria solubile" o "cicoria istantanea"

L'estratto di cicoria in polvere, grani, scaglie, tavolette, o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore, in peso, al 95 %.

Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 %.

b) "Estratto di cicoria in pasta"

L'estratto di cicoria presentato in forma pastosa, il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria, in peso, è inferiore a uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 %.

Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 %.

c) "Estratto di cicoria liquido"

L'estratto di cicoria presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca proveniente da cicoria, in peso, è inferiore a 55 % e superiore a 25 %.

Esso non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 35 % in peso.»

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva onde autorizzare al più tardi il 1° gennaio 1987 il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva e vietare, a decorrere dal 1° luglio 1988, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(85/574/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, con la direttiva 77/93/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/378/CEE ⁽⁵⁾, ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

considerando che, data l'evoluzione verificatasi nel frattempo, alcune di tali disposizioni devono essere modificate per i motivi sotto enunciati;

considerando che è opportuno definire in modo preciso taluni termini utilizzati in connessione con il termine «vegetali»;

considerando che occorrerebbe elaborare un meccanismo che consenta di stabilire a livello comunitario tolleranze accettabili per taluni organismi nocivi presenti su prodotti diversi dai vegetali destinati alla piantagione;

considerando che, al fine della prevista adozione dei modelli di certificati approvati in base alle convenzioni internazionali per la protezione dei vegetali, del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata, conviene stabilire talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi;

considerando che occorrerebbe semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche degli allegati della direttiva 77/93/CEE;

considerando che l'adozione di talune nuove voci negli allegati avrebbe come conseguenza che lo stato membro interessato potrebbe applicare i divieti o le restrizioni in questione anche qualora i prodotti in questione, originari di paesi terzi, provengano da altri stati membri;

considerando che talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE dovrebbero essere soppresse in seguito all'adozione, con la direttiva 84/378/CEE, di disposizioni più appropriate negli allegati;

considerando che le deroghe alle disposizioni generali della direttiva 77/93/CEE, autorizzate a determinate condizioni stabilite a livello comunitario, conformemente all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, della predetta direttiva, si sono rivelate particolarmente utili, in quanto permettono di tener conto di situazioni specifiche; che è pertanto possibile estendere l'ambito d'applicazione di tali deroghe;

considerando che inoltre l'esperienza acquisita ha dimostrato che tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE; che è pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui all'articolo 17 della predetta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti di piante vive comprendono:

- i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
- le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
- i tuberi, i bulbi, i rizomi;
- i fiori recisi;
- i rami con foglie;
- gli alberi tagliati, con foglie;
- le colture di tessuti vegetali.»

⁽¹⁾ GU n. C 186 del 13. 7. 1984, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 300 del 12. 11. 1984, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 207 del 2. 8. 1984, pag. 1.

Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.

- 2) nell'articolo 2, paragrafo 1, dopo la lettera c), è inserito il testo seguente:

«d) vegetali destinati alla piantagione:

- vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o
- vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito.»

Le lettere d) ed e) diventano, rispettivamente, le lettere e) ed f);

- 3) nel testo dell'articolo 3:

- i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
- il paragrafo 4 diventa il paragrafo 2;
- è inserito il paragrafo seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, secondo condizioni che possono essere determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta ad organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, precedentemente determinati d'intesa con le autorità rappresentanti gli stati membri nel settore fitosanitario.»;

- i paragrafi 5, 6 e 7 diventano, rispettivamente, i paragrafi 4, 5 e 6;

- 4) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Quando può ritenersi che, sulla base dell'ispezione prescritta dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le condizioni ivi specificate sono soddisfatte, può essere rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato VIII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello stato membro destinatario.

La denominazione botanica dei vegetali deve essere indicata in caratteri latini. Correzioni o cancellature non autenticate comportano l'invalidità del certificato. Eventuali copie vengono rilasciate unicamente con la dicitura "copia" o "duplicato" stampata o stampigliata.

In deroga al primo comma, le rimanenze di certificati fitosanitari conformi al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, nella sua versione originale, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 1986.»;

- 5) all'articolo 7, paragrafo 3, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986;

- 6) all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, seconda frase l'espressione «certificato fitosanitario di rispedizione conforme al modello dell'allegato VIII, parte B, e redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, preferibilmente in quella dello stato membro destinatario» è sostituita da «certificato fitosanitario di rispedizione, in una unica copia originale, conforme al modello dell'allegato VIII, parte B, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e firma interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello stato membro destinatario»;

- 7) nell'articolo 8, paragrafo 2, è inserito il comma seguente dopo il primo comma:

«L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, si applica per analogia.»;

- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986;

- 9) l'articolo 10 è soppresso;

- 10) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, i termini: «I certificati vengono rilasciati» sono sostituiti da:

«I certificati prescritti agli articoli 7, 8 o 9 contengono informazioni conformemente al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979, indipendentemente dalla presentazione dei certificati stessi, e vengono rilasciati»;

- 11) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, i certificati fitosanitari rilasciati conformemente al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, nella sua versione originale, possono essere utilizzati per un periodo transitorio. La data di scadenza di questo periodo transitorio può essere fissata secondo la procedura di cui all'articolo 16.»;

- 12) all'articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 16:

- le voci aggiunte all'allegato III della presente direttiva concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti originari di determinati paesi terzi, a condizione:

- che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno stato membro che applica già divieti speciali concernenti

- questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,
- che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e
 - che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;
- le voci aggiunte agli altri allegati della presente direttiva, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti originari di particolari paesi terzi, a condizione:
- che l'introduzione di questa voce formi oggetto della richiesta di uno stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e
 - che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;
- la modifica della parte B degli allegati della presente direttiva, d'intesa con gli stati membri interessati;
- le altre modifiche degli allegati della presente direttiva fatte alla luce degli sviluppi nella conoscenza scientifica o tecnica.»;
- 13) l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), è soppresso e i punti ii), iii) e iv) diventano rispettivamente i punti i), ii) e iii);
- 14) all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a):
- nel punto i) i termini «all'articolo 10» sono soppressi;
 - nel punto iii), i termini «da 5 a 10 e 12» sono sostituiti dai termini «da 5 a 9 e 12»;

- 15) all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), i termini «all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 8» sono soppressi;
- 16) all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dopo i termini «alla procedura di cui all'articolo 16» sono inseriti i termini «o, in caso di urgenza, a quella di cui all'articolo 17»;
- 17) all'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino, i termini «punti da 1 a 8 e 10» sono sostituiti dai termini «punti restanti» e i termini «per quanto concerne i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punti 2, 3 e 4» sono sostituiti dai termini «per quanto concerne gli altri requisiti di cui all'allegato IV, parte A»;
- 18) all'articolo 14, paragrafo 3, dopo il secondo trattino è aggiunto il trattino seguente:
- «— dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), nel caso del legno se sono fornite salvaguardie equivalenti.».

Articolo 2

1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1987.
2. Gli stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

recante adeguamento tecnico delle decisioni 77/97/CEE, 79/542/CEE e 80/1096/CEE relative al settore veterinario, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

(85/575/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo, conviene completare l'elenco dei laboratori contenuto nella decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 85/212/CEE ⁽²⁾;

considerando che occorre trarre le debite conseguenze dal fatto che la Spagna e il Portogallo — continuando quest'ultimo a beneficiare della decisione 80/877/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1980, che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo ⁽³⁾, modificata dalla decisione 81/477/CEE ⁽⁴⁾, per il periodo restante del piano di eradicazione — non rientrano più fra i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 84/134/CEE della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno prevedere la partecipazione della Comunità al finanziamento delle misure di lotta contro la peste suina classica — misure da definirsi secondo una procedura comunitaria — che dovranno essere applicate dalla Spagna e dal Portogallo; che la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità

in vista dell'eradicazione della peste suina classica ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 83/254/CEE ⁽⁸⁾, deve essere adeguata a tal fine;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure citate all'articolo 396 dell'atto di adesione, che entreranno in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 77/97/CEE è aggiunto il testo seguente:

«Spagna:	Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona
Portogallo:	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione 79/542/CEE, le voci Spagna e Portogallo ed i relativi dati sono soppressi con effetto dal 1° marzo 1986.

Articolo 3

La decisione 80/1096/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il membro di frase seguente:
«e a 10 milioni di ECU per la Spagna e il Portogallo»;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
«c) è sostituito, per la Spagna e il Portogallo, da quella del 31 dicembre 1986».

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 37.

Articolo 4

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

La presente decisione prende effetto il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Per il Consiglio**Il Presidente*M. FISCHBACH

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica la direttiva 78/1035/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

(85/576/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la mancata modifica dopo l'adozione della direttiva 81/933/CEE della franchigia fiscale prevista nella direttiva 78/1035/CEE ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 81/933/CEE ⁽⁵⁾, per l'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi conduce ad una riduzione del valore reale di detta franchigia a causa dell'andamento dei prezzi al consumo; che è opportuno rimediare a questa situazione;

considerando che il tafia, il saké ed altre simili bevande possono essere equiparate alle bevande con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno attualmente ammesse in franchigia solo in quantità limitata, e che è pertanto necessario completare la lista delle bevande soggette a tale limitazione;

considerando che, poiché la quantità delle bevande alcoliche ammesse in franchigia è limitata, la quantità di alcole puro lo è maggior ragione, e che sembra utile farne espressa menzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, della direttiva 78/1035/CEE, l'espressione «35 ECU» è sostituita da «45 ECU».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, lettera b), primo e secondo trattino, della direttiva 78/1035/CEE è sostituito dal testo seguente:

«b) alcol e bevande alcoliche:

- bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro), oppure
- bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)».

Articolo 3

1. Gli stati membri prendono i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1986.
2. Gli stati membri informano la Commissione dei provvedimenti che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. KRIEPS

⁽¹⁾ GU n. C 167 del 6. 7. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 345 del 31. 12. 1985.

⁽³⁾ GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 25. 11. 1981, pag. 24.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

(85/577/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la conclusione di un contratto o di un impegno unilaterale tra un commerciante e un consumatore fuori dei locali commerciali di detto commerciante costituisce una prassi commerciale corrente negli stati membri e che tali contratti o impegni unilaterali sono disciplinati da legislazioni differenti secondo gli stati membri;

considerando che una disparità tra tali disposizioni legislative può avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative vigenti in questo settore;

considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore ⁽⁴⁾ prevede tra l'altro, ai punti 24 e 25, che siano adottati provvedimenti per tutelare i consumatori contro pratiche commerciali abusive nel settore delle vendite a domicilio; che il secondo programma della Comunità economica europea per una politica di tutela e informazione dei consumatori ⁽⁵⁾ ha confermato le azioni e le priorità del programma preliminare;

considerando che la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l'iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; che il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte; che questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel caso di contratti conclusi a domicilio, ma anche in altre forme di contratti conclusi dal commerciante fuori dai propri locali;

considerando che è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione da esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni, per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto;

considerando che occorre inoltre adottare opportuni provvedimenti affinché il consumatore sia informato per iscritto del suo diritto a disporre di questo periodo di riflessione;

considerando che non bisogna limitare la libertà degli stati membri di mantenere o introdurre un divieto, totale o parziale, di concludere contratti fuori dei locali commerciali se ciò è fatto, a loro avviso, nell'interesse dei consumatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:

— durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o

— durante una visita del commerciante

i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;

ii) sul posto di lavoro del consumatore,

qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore.

2. La presente direttiva si applica anche ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio, diversi dal bene o dal servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante, purché il consumatore, al momento di sollecitare la visita, non sia stato al corrente, o non abbia logicamente potuto essere al corrente, del fatto che la fornitura di quest'altro bene o servizio fa parte delle attività commerciali o professionali del commerciante.

3. La presente direttiva si applica inoltre ai contratti per i quali il consumatore abbia fatto un'offerta in condi-

⁽¹⁾ GU n. C 22 del 29. 1. 1977, pag. 6; GU n. C 127 dell'1. 6. 1978, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 10. 10. 1977, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

zioni analoghe a quelle specificate nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2 senza essere per questo vincolato a tale offerta prima dell'accettazione della stessa da parte del commerciante.

4. La presente direttiva si applica anche alle offerte contrattuali effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate al paragrafo 1 o al paragrafo 2, nel caso in cui il consumatore sia vincolato alla propria offerta.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «consumatore», la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale;
- «commerciante», la persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante.

Articolo 3

1. Gli stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata ai soli contratti per i quali il controvalore che il consumatore deve pagare supera una data somma. Questa somma non può superare 60 ECU.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni due anni, e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, all'esame ed eventualmente alla revisione di tale importo tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria intervenuta nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili.

Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva i contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili o i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

- b) ai contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati da fattorini a scadenze frequenti e regolari;

- c) ai contratti di fornitura di beni o di servizi, purché rispondano ai seguenti tre criteri:

- i) il contratto è concluso in base ad un catalogo del commerciante che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del rappresentante del commerciante;

- ii) è prevista una continuità di contatto tra il rappresentante del commerciante e il consumatore in ordine a questa o a un'eventuale transazione successiva;

- iii) il catalogo ed il contratto fanno menzione esplicita al consumatore del suo diritto di restituire le merci al fornitore entro un termine di almeno 7 giorni dal loro ricevimento, o di rescindere il contratto entro gli stessi termini, senza alcun obbligo, salvo la debita cura delle merci;

- d) ai contratti di assicurazione;

- e) ai contratti relativi ai valori mobiliari.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli stati membri possono non applicare la presente direttiva ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio avente un rapporto diretto con il bene o il servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante.

Articolo 4

Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di transazioni contemplate all'articolo 1, del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all'articolo 5, nonché del nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto.

Detta informazione deve recare una data e menzionare gli elementi che permettono d'individuare il contratto. Essa è consegnata al consumatore:

- a) al momento della stipulazione del contratto nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1;

- b) non oltre la stipulazione del contratto nel caso dell'articolo 1, paragrafo 2;

- c) al momento della formulazione dell'offerta da parte del consumatore nel caso dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Gli stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita l'informazione di cui al presente articolo.

Articolo 5

1. Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale. Per l'osservanza del termine è sufficiente che la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso.

2. Con l'invio della comunicazione il consumatore è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso.

Articolo 6

Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della presente direttiva.

Articolo 7

Qualora il consumatore eserciti il proprio diritto di rescissione, gli effetti giuridici del recesso sono disciplinati a norma della legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei pagamenti relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la restituzione di merci ricevute.

Articolo 8

La presente direttiva non osta a che gli stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato.

Articolo 9

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla sua notifica ⁽¹⁾ e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 23 dicembre 1985.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1985****che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo****(85/578/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 74/561/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 80/1178/CEE ⁽²⁾, deve essere adattata a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, in virtù dell'articolo 27 dell'atto di adesione, gli adattamenti della direttiva 74/561/CEE devono essere effettuati in conformità degli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto medesimo al fine di garantire in Spagna ed in Portogallo il rispetto dei diritti acquisiti dai trasportatori che già esercitano la loro professione in tali paesi, in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato i trasportatori negli attuali stati membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per quanto riguarda la Spagna ed il Portogallo le date indicate nei paragrafi 1 e 2 sono sostituite dalle date seguenti:

- al paragrafo 1, la data del 1° gennaio 1978 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986,
- al paragrafo 2, le date del 31 dicembre 1974, del 1° gennaio 1978 e del 1° gennaio 1980 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1982, del 1° gennaio 1986 e del 1° gennaio 1988.».

Articolo 2

La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. KRIEPS

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 41.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1985****che modifica la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo****(85/579/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 74/562/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 80/1179/CEE ⁽²⁾, deve essere adattata a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, in virtù dell'articolo 27 dell'atto di adesione, gli adattamenti della direttiva 74/562/CEE devono essere effettuati in conformità degli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto medesimo al fine di garantire in Spagna ed in Portogallo il rispetto dei diritti acquisiti dai trasportatori che già esercitano la loro professione in questi paesi, in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato i trasportatori negli attuali stati membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 4 della direttiva 74/562/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

- «4. Per quanto riguarda la Spagna ed il Portogallo, le date indicate nei paragrafi 1 e 2 sono sostituite dalle date seguenti:
- al paragrafo 1, la data del 1° gennaio 1978 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986,
 - al paragrafo 2, le date del 31 dicembre 1974, del 1° gennaio 1978 e del 1° gennaio 1980 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1982, del 1° gennaio 1986 e del 1° gennaio 1988.»

Articolo 2

La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. KRIEPS

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 42.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/203/CEE
concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto

(85/580/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre modificare l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 85/203/CEE⁽¹⁾;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore con riserva ed alla data di entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 85/203/CEE i termini «45 voti» sono sostituiti da «54 voti».

Articolo 2

La presente direttiva ha efficacia il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(¹) GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1985****che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/210/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al tenore di
piombo nella benzina****(85/581/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, occorre modificare l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 85/210/CEE ⁽¹⁾;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare, anteriormente all'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 85/210/CEE i termini «45 voti» sono sostituiti da «54 voti».

Articolo 2

La presente direttiva ha efficacia il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. KRIEPS

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica la direttiva 84/634/CEE concernente le disposizioni relative all'ora legale

(85/582/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni relative all'ora legale previste dalla direttiva 84/634/CEE⁽¹⁾ devono essere adeguate in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, in virtù dell'articolo 27 dell'atto di adesione, l'adeguamento della direttiva dev'essere operato in conformità degli orientamenti stabiliti nell'allegato II del suddetto atto;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto al 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, il testo degli articoli 3 e 4 della direttiva 84/634/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Gli stati membri diversi dall'Irlanda e dal Regno Unito prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1986, 1987 e 1988 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di settembre, cioè:

- nel 1986: il 28 settembre,
- nel 1987: il 27 settembre,
- nel 1988: il 25 settembre.

Articolo 4

L'Irlanda e il Regno Unito prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1986, 1987 e 1988 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale, della quarta domenica di ottobre, e cioè:

- nel 1986: il 26 ottobre,
- nel 1987: il 25 ottobre,
- nel 1988: il 23 ottobre.»

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(¹) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 33.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante modifica della direttiva dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato
(85/583/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 69,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

considerando che la direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 63/21/CEE ⁽²⁾, ha escluso dai movimenti di capitali di cui all'articolo 2 enumerati nell'elenco B dell'allegato I le operazioni in titoli relativi a quote di fondi comuni di investimento e che essa le ha incluse nei movimenti di capitali di cui all'articolo 3 enumerati nell'elenco C dell'allegato I;

considerando che la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 ⁽³⁾, ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.); che tale coordinamento, avente per effetto una protezione più efficace dei risparmiatori e garanzie più uniformi, è tale da permettere la soppressione delle restrizioni alla libera circolazione delle quote di tali

organismi; che d'altronde il mantenimento di tali restrizioni priverebbe di gran parte del loro effetto le disposizioni della detta direttiva relative alla commercializzazione delle quote di tali organismi;

considerando che, a norma dell'articolo 229, primo comma, dell'atto di adesione del 1985, la Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B dell'allegato I della direttiva dell'11 maggio 1960 e concernenti l'acquisto di titoli stranieri da parte residenti; che conviene che la Repubblica portoghese possa differire fino alla stessa data la liberalizzazione, in virtù della presente direttiva, delle operazioni di natura analoga effettuate da residenti su quote di o.i.c.v.m. stranieri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva dell'11 maggio 1960 è modificato come segue:

1) l'elenco B è sostituito dal testo seguente:

«ELENCO B

Movimenti di capitali di cui all'articolo 2 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli	
a) Titoli trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV A
— escluse le quote di fondi comuni d'investimento non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri ed impiego del prodotto della loro liquidazione	IV B
— escluso l'acquisto di obbligazioni emesse su un mercato estero e stilate in moneta nazionale	
— escluse le quote di fondi comuni d'investimento non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	

⁽¹⁾ GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.

⁽²⁾ GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62/63.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985.

	Voci della nomenclatura
b) Titoli non trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di quote di organismi nazionali d'investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV C
Acquisto da parte di residenti di quote di organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ed impiego del ricavato della loro liquidazione	IV D
c) Movimenti materiali dei titoli indicati alla lettere a) e b)	IV E in relazione a IV A e IV C, IV B e IV D

L'impiego del prodotto della liquidazione di attivi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberalizzazione accettati dagli stati membri.»

2) l'elenco C, «Operazioni in titoli», è così modificato:

	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli	
a) Titoli trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di quote di fondi comuni di investimento nazionali non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV A
Acquisto da parte di residenti di quote di fondi comuni d'investimento esteri non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE e impiego del ricavato della loro liquidazione	IV B
Acquisto da parte di residenti di obbligazioni straniere emesse su un mercato straniero ed espresse in moneta nazionale	IV B 3 (i)
b) Titoli non trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV C
— escluse le quote di organismi nazionali d'investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri ed impiego del ricavato della loro liquidazione	IV D
— escluse le quote di organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	
c) Movimenti materiali dei titoli indicati alle lettere a) e b)	IV E in relazione a IV A e IV C, IV B e IV D

Articolo 2

All'allegato II della direttiva dell'11 maggio 1960, le note esplicative che figurano sono così completate:

«Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

Gli organismi:

- il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

- le cui quote sono, su richiesta dei portatori, alle condizioni legali, contrattuali o statutarie che li disciplinano, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisce per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.

Conformemente al diritto nazionale questi organismi possono assumere la forma contrattuale (Fondo comune di investimento, gestito da una società di

gestione) o di "trust" ("unit trust") oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva il termine "Fondo comune di investimento" comprende anche l'"unit trust".».

Articolo 3

Gli stati membri mettono in vigore, al più tardi il 1° ottobre 1989, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni di acquisto,

da parte dei residenti, delle quote di organismi stranieri d'investimento collettivo di cui alla direttiva 85/611/CEE.

Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico

(85/584/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre apportare alla direttiva 85/433/CEE (*) alcune modifiche tecniche per garantirne l'applicazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli altri stati membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, all'articolo 4 della direttiva 85/433/CEE sono aggiunti i seguenti termini:

«k) *in Spagna:*

titolo de licenciado en farmacia (titolo di laureato in farmacia, rilasciato dal Ministero dell'educazione e di Scienza o dalle università);

l) *in Portogallo:*

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas (diploma di laurea in scienze farmaceutiche, rilasciato dalle università).»

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/433/CEE.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. KRIEPS

(*) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 37.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica la direttiva 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

(85/585/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 64/54/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/172/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce un elenco di conservativi che possono essere impiegati per proteggere le derrate destinate all'alimentazione umana dalle alterazioni provocate da microorganismi;

considerando che il solfito acido di potassio (bisolfito di potassio) può essere impiegato nella produzione di vino come sostanza alternativa ad altri solfiti il cui impiego è già autorizzato da detta direttiva e pertanto dovrebbe essere aggiunto all'elenco con la classificazione E 228;

considerando che, fatte salve le future norme generali comunitarie sul trattamento in superficie della frutta, conviene, per eliminare qualsiasi incertezza sull'accettabilità del tiabendazolo (E 233), sopprimere con effetto dal 16 settembre 1984 la data limite per l'impiego di tale sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 64/54/CEE è modificato come segue:

i) nella parte I è inserito il testo seguente:

CEE n.	Denominazione	Condizioni d'impiego
E 228	Solfito acido di potassio (potassio bisolfito)	

ii) alla rubrica E 233 nella colonna «Condizioni d'impiego» è soppressa la lettera c), con effetto dal 1° gennaio 1986.

Articolo 2

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. C 33 del 17. 12. 1981, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 117.

⁽³⁾ GU n. C 178 del 15. 7. 1982, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 22.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

(85/586/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo, conviene completare gli elenchi dei laboratori contenuti nella normativa comunitaria; che gli atti da completare in tal senso sono la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE⁽²⁾, nonché la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/645/CEE⁽⁴⁾;

considerando che occorre adeguare i certificati comunitari relativi agli scambi di animali vivi delle specie bovina e suina, nonché la bollatura di salubrità delle carni fresche e dei prodotti a base di carne; che gli atti da adeguare in tal senso sono la suddetta direttiva 64/432/CEE, la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/325/CEE⁽⁶⁾, nonché la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/328/CEE⁽⁸⁾;

considerando che è opportuno modificare la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza

pura⁽⁹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽¹⁰⁾, al fine di tener conto delle deroghe previste per il Portogallo dall'articolo 343 dell'atto di adesione del 1985;

considerando che le misure di lotta contro la peste suina classica, che la Spagna e il Portogallo dovranno applicare per l'eradicazione di tale malattia, devono essere definite secondo una procedura comunitaria; che a tal fine occorre adeguare la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale⁽¹¹⁾, modificata dalla direttiva 81/47/CEE⁽¹²⁾;

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, conviene completare la definizione del concetto di «regione» quale figura nella direttiva 64/432/CEE;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione, che entreranno in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, lettera o), sono aggiunti i trattini seguenti:
 - «— per la Spagna: Provincia,
 - per il Portogallo continentale: distretto, e per il resto del territorio: região autonoma»;
- 2) nell'allegato B, punto 12, sono aggiunte le due lettere seguenti:
 - «k) Spagna — Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Granada,
 - l) Portogallo — Laboratório Nacional de Investigaçāo Veterinária — Lisboa»;

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 47.⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 50.⁽⁹⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽¹¹⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.⁽¹²⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

3) nell'allegato C, paragrafo A, punto 9, sono aggiunte le due lettere seguenti:

«k) Spagna — Centro Nacional de Brucelosis de Murcia,

l) Portogallo — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa»;

4) nell'allegato F — Modello I — nota in calce n. 4, sono aggiunte le due voci seguenti:

«In Spagna: Inspector Veterinario,

In Portogallo: Inspector Veterinário.»;

5) nell'allegato F — Modello II — nota in calce n. 5, sono aggiunte le due voci seguenti:

«In Spagna: Inspector Veterinario,

In Portogallo: Inspector Veterinário.»;

6) nell'allegato F — Modello III — nota in calce n. 4, sono aggiunte le due voci seguenti:

«In Spagna: Inspector Veterinario,

In Portogallo: Inspector Veterinário.»;

7) nell'allegato F — Modello IV — nota in calce n. 5, sono aggiunte le due voci seguenti:

«In Spagna: Inspector Veterinario,

In Portogallo: Inspector Veterinário.»;

8) nell'allegato G, paragrafo A, punto 2, sono aggiunte le due lettere seguenti:

«j) Spagna — Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona,

k) Portogallo — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa.».

Articolo 2

Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), della direttiva 64/433/CEE, il testo del primo trattino è completato con l'aggiunta delle iniziali seguenti: «— ESP — P».

Articolo 3

Nell'allegato A, capitolo VII, punto 33, lettera a), primo trattino, della direttiva 77/99/CEE, sono inserite, dopo l'iniziale «E», le iniziali «ESP — P».

Articolo 4

All'articolo 2, della direttiva 77/504/CEE è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, il Portogallo è autorizzato a mantenere, sino al 31 dicembre 1990 al più tardi, restrizioni all'importazione di bovini citati al comma precedente, primo trattino, qualora le razze in causa non siano comprese nell'elenco delle razze autorizzate in Portogallo. Il Portogallo comunica alla Commissione e agli stati membri l'elenco delle razze autorizzate.».

Articolo 5

Nell'allegato II della direttiva 80/217/CEE, l'elenco dei laboratori nazionali che si occupano di peste suina è completato come segue:

«Spagna: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona

Portogallo: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa».

Articolo 6

La direttiva 80/1095/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Lo status della Spagna e del Portogallo verrà precisato secondo la stessa procedura prima della data del 1° luglio 1986, per predisporre le misure di lotta più adatte alla rispettiva situazione sanitaria.»;

2) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il membro di frase seguente:

«e, per la Spagna e il Portogallo, prima del 1° luglio 1992».

Articolo 7

Con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna, la decisione 78/476/CEE relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi

(85/587/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 78/476/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 83/495/CEE ⁽²⁾, il Consiglio ha constatato che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in undici paesi terzi per talune specie di piante agricole o di ortaggi offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli stati membri; che tale constatazione d'equivalenza riguarda anche la Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, la voce 3 (concernente la Spagna) dell'allegato della decisione 78/476/CEE è soppressa.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 18.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(85/588/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 85/356/CEE ⁽¹⁾, il Consiglio ha constatato che le sementi di alcune specie prodotte in ventuno paesi terzi sono equivalenti alle corrispondenti sementi prodotte nella Comunità; che tale constatazione di equivalenza riguarda anche la Spagna e il Portogallo;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le

istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto al 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, l'allegato della decisione 85/356/CEE è modificato come segue:

- nella parte I, titolo 1, punto 1.1, i termini «E = Spagna» e «P = Portogallo» sono soppressi;
- nella parte I, titolo 2, le menzioni seguenti sono aggiunte nella testata della tabella:

Pais Pais	Servicio Serviço	Especie Espécie	Categoría — Categoria		Observaciones Observações
			Pais tercero Pais terceiro	CEE CEE	
1	2	3	4	5	6

3. l'ottava voce della tabella (concernente la Spagna) è soppressa;

4. nella dodicesima voce della tabella (concernente la Nuova Zelanda) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la *Beta vulgaris*:

«Solamente para remolacha azucarera.

Unicamente para a beterraba açucareira.»;

5. nella dodicesima voce della tabella (concernente la Nuova Zelanda) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente il *Linum usitatissimum*:

«Solamente para el lino oleaginoso.

Unicamente para o linho oleaginoso.»;

6. la tredicesima voce della tabella (concernente il Portogallo) è soppressa;

7. nella quattordicesima voce della tabella (concernente la Polonia) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la *Brassica rapa* (partim), la *Brassica napus* ssp. *oleifera* e la *Sinapis alba*:

«Destinadas a obtención de forraje.

Destinada à produção de forragem.»;

8. nella diciottesima e nella diciannovesima voce della tabella (concernenti rispettivamente la Turchia e gli Stati Uniti d'America) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la *Beta vulgaris*:

«Solamente para remolacha azucarera.

Unicamente para a beterraba açucareira.».

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(85/589/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 85/355/CEE ⁽¹⁾ il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo effettuate in ventuno paesi terzi per le colture di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive comunitarie; che tale constatazione d'equivalenza riguarda anche la Spagna ed il Portogallo;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto al 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, l'allegato della decisione 85/355/CEE è modificato come segue:

- 1) nella parte I, titolo 1, punto 1.1 i termini
«E = Spagna» e
«P = Portogallo»
sono soppressi;
- 2) nella parte I, titolo 2, le menzioni seguenti sono aggiunte nella testata della tabella:

Pais País	Servicio Serviço	Especie Espécie	Observaciones Observações
1	2	3	4

- 3) l'ottava voce della tabella (concernente la Spagna) è soppressa;
- 4) nella dodicesima voce della tabella (concernente la Nuova Zelanda) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la *Beta vulgaris*:
«Solamente para remolacha azucarera.
Unicamente para a Beterraba açucareira.»;
- 5) nella dodicesima voce della tabella (concernente la Nuova Zelanda) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente il *Linum usitatissimum*:
«Solamente para el lino oleaginoso.
Unicamente para o linho oleaginoso.»;
- 6) la tredicesima voce della tabella (concernente il Portogallo) è soppressa;
- 7) nella quattordicesima voce della tabella (concernente la Polonia) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la *Brassica napus ssp. oleifera*, la *Brassica rapa (partim)* e la *Sinapis alba*:
«Destinadas a obtención de forraje.
Destinada a produção de forragem.»;
- 8) nella diciottesima e nella diciannovesima voce della tabella (concernenti rispettivamente la Turchia e gli Stati Uniti d'America) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la *Beta vulgaris*:
«Solamente para remolacha azucarera.
Unicamente para a beterraba açucareira.»;

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica la direttiva 83/515/CEE relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca

(85/590/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre modificare la direttiva 83/515/CEE ⁽¹⁾ al fine di adeguare il costo totale previsto a carico del bilancio della Comunità;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che dette misure entrano in vigore con riserva ed alla data di entrata in vigore del trattato suddetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto al 1° gennaio 1986 e con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Por-

togallo la direttiva 83/515/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Il costo totale previsto a carico del bilancio della Comunità è stimato a:

— 60 milioni di ECU per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 3,

— 46 milioni di ECU per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 5.»;

2) all'articolo 13, paragrafo 2, il numero «45» è sostituito da «54».

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. STEICHEN

(¹) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana

(85/591/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione, la fabbricazione, la commercializzazione e l'impiego delle derrate destinate all'alimentazione umana sono particolarmente rilevanti nella Comunità economica europea;

considerando che le modalità di prelievo dei campioni ed i metodi di analisi utilizzati a questo scopo possono avere un'incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune e che pertanto occorre procedere alla loro armonizzazione;

considerando che la determinazione di dette modalità di prelievo dei campioni nonché dei metodi di analisi costituisce una misura a carattere tecnico e scientifico; che è necessaria una procedura rapida per provvedere al loro sviluppo, miglioramento e completamento; che per agevolare l'attuazione di tali misure è opportuno fissare una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per le derrate alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Nei casi in cui è necessario introdurre modalità di prelievo di campioni o metodi di analisi comunitari destinati a determinare la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, condizionamento o etichettatura di derrate alimentari, queste modalità o metodi sono adottati dalla Commissione, ed eventualmente dal Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 4.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni particolari in vigore o che venissero adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie specifiche.

3. Per determinare la necessità di introdurre le misure previste al paragrafo 1, si terrà conto in particolare:

- a) del bisogno di assicurare un'applicazione uniforme della legislazione comunitaria;
- b) dell'esistenza di ostacoli agli scambi intracomunitari;
- c) del carattere permanente o ripetitivo dei criteri di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1. Le direttive previste all'articolo 1 tengono conto delle conoscenze scientifiche o tecniche e in particolare delle modalità di prelievo di campioni e dei metodi d'analisi già provati.

2. Queste direttive prevedono termini appropriati per la loro applicazione da parte degli stati membri.

3. L'introduzione delle misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, non impedisce agli stati membri di servirsi di altre modalità o metodi provati e scientificamente validi, a condizione che ciò non ostacoli la libera circolazione dei prodotti riconosciuti conformi alla regolamentazione in applicazione delle modalità o dei metodi comunitari. Tuttavia, in caso di divergenza d'interpretazione dei risultati, sono determinanti quelli ottenuti mediante modalità o metodi comunitari.

4. I metodi d'analisi da introdurre sono conformi ai criteri stabiliti nell'allegato.

5. Senza pregiudizio dell'articolo 3, le modifiche delle direttive esistenti rese necessarie dall'evoluzione scientifica e tecnica possono, su richiesta di uno stato membro, essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4.

Articolo 3

1. Quando uno stato membro constata, sulla base di una motivazione circostanziata, che una misura adottata in conformità dell'articolo 1 è inappropriata in un particolare caso per ragioni tecniche o che in un particolare caso essa non è sufficientemente probante per consentire di esaminare un problema importante sul piano della salute umana, tale stato membro può sospendere provvisoriamente l'applicazione di tale misura.

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 24. 2. 1984, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 95.

⁽³⁾ GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 1.

riamente sul suo territorio l'applicazione della misura in questione ed unicamente per il caso particolare. Ne informa immediatamente gli altri stati membri e la Commissione indicando i motivi della sua decisione.

2. La Commissione esamina, al più presto, le motivazioni addotte dallo stato membro interessato e procede alla consultazione degli stati membri in seno al comitato permanente per le derrate alimentari di cui all'articolo 4, poi esprime senza indugio un suo parere e prende le misure appropriate.

3. Se la Commissione ritiene che sono necessarie modifiche della misura adottata in conformità dell'articolo 1 al fine di rimediare alle difficoltà menzionate al paragrafo 1, essa avvia la procedura prevista all'articolo 4. In questo caso, lo stato membro che ha sospeso l'applicazione della misura comunitaria può mantenere tale sospensione fino all'entrata in vigore di queste modifiche.

Articolo 4

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le derrate alimentari istituito mediante la decisione 69/414/CEE⁽¹⁾, qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato formula il suo parere in merito al progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli stati membri è attribuita la

ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate quando esse sono conformi al parere del comitato;
- b) se le misure prospettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di detto parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
- c) se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è stata presentata al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 5

Entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva⁽²⁾, gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

⁽²⁾ La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 23 dicembre 1985.

ALLEGATO

1. I metodi di analisi da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva devono essere esaminati tenendo conto dei seguenti criteri:
 - i) specificità,
 - ii) esattezza,
 - iii) precisione; ripetibilità nello stesso laboratorio e riproducibilità nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori differenti; variabilità,
 - iv) limite di rivelazione,
 - v) sensibilità,
 - vi) praticabilità e applicabilità,
 - vii) altri criteri applicabili in base alle necessità.
 2. I valori relativi alla precisione di cui al punto 1 iii) saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a protocolli ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove (per esempio: «Precisione dei metodi di prova» pubblicato dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione) (ISO 5725/1981). I valori rispettivi della ripetibilità e della riproducibilità saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul piano internazionale (per esempio intervalli di affidabilità del 95 %, quali sono definiti nella norma ISO 5725/1981). I risultati della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza restrizioni.
 3. Ai metodi applicabili solo a prodotti specifici si preferiranno i metodi di analisi uniformemente applicabili a vari gruppi di prodotti.
 4. I metodi di analisi adottati conformemente alla direttiva dovrebbero essere formulati conformemente alla presentazione normalizzata dei metodi di analisi, auspicata dall'organizzazione internazionale per la normalizzazione.
-